




COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

LO STATUTO COMUNALE



approvato con deliberazione n.8 di data 14.02.1994
modificato con deliberazione n.26 di data 10.05.1994
modificato con deliberazione n.23 di data 10.04.1995
modificato con deliberazione n.32 di data 14.07.1995
modificato con deliberazione n.34 di data 14.11.2000
modificato con deliberazione n.19 di data 11.06.2008
modificato con deliberazione n.18 di data 12.06.2014
modificato con deliberazione n.28 di data 21.07.2015
modificato con deliberazione n.8 di data 15.02.2016
modificato con deliberazione n.3 di data 12.03.2026

PREMESSA STORICA	5-7
TITOLO I - PRINCIPI	
Art. 1. <i>Territorio, gonfalone, stemma</i>	8
Art. 2. <i>Principi ispiratori e obiettivi programmatici</i>	8-9
TITOLO II – PARTECIPAZIONE	
Art. 3. <i>Nozione</i>	10
Art. 4. <i>Regolamento</i>	10
CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE	
Art. 5. <i>Istanze, petizioni e proposte</i>	10-11
CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE.....	
Art. 6. <i>Consultazione popolare</i>	11-12
Art. 7. <i>Consulte, Comitati e Conferenze</i>	12-13
CAPO III – REFERENDUM.....	
Art. 8. <i>Norme generali</i>	13
Art. 9. <i>Esclusioni</i>	13-14
Art. 10. <i>Norme procedurali</i>	14
Art. 10/bis. <i>Referendum confermativo statutario</i>	15
TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI	
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO	
SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE	
Art. 11. <i>Attribuzioni</i>	15-16
Art. 12. <i>Convocazione</i>	16
Art. 13. <i>Consigliere incaricato</i>	16-17
SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE	
Art. 14. <i>Attribuzioni e funzionamento</i>	17
Art. 15. <i>Composizione</i>	17-18
Art. 16. <i>Consigliere delegato</i>	18
Art. 17. <i>Mozione di sfiducia</i>	18
SEZIONE III - IL SINDACO	
Art. 18. <i>Attribuzioni</i>	19
CAPO II - ALTRI ORGANI	
Art. 19. <i>Il Presidente del Consiglio (per i Comuni < 3.000 abitanti)</i>	19
Art. 20. <i>Gruppi consiliari</i>	19
Art. 21. <i>Il Consigliere comunale</i>	20
Art. 22. <i>Commissioni</i>	20-21

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO	
Art. 23. <i>Norme generali</i>	21
Art. 24. <i>Prerogative dell'opposizione</i>	21-22
TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI	
Art. 25. <i>Principi</i>	23
Art. 26. <i>Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità</i>	23
TITOLO V – GARANZIE	
Art. 27. <i>Opposizioni e ricorsi</i>	24-25
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO	
Art. 28. <i>Il Difensore civico</i>	25
Art. 29. <i>Incompatibilità e ineleggibilità</i>	25-26
Art. 30. <i>Attivazione dell'istituto</i>	26
TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	
Art. 31. <i>Principi</i>	27
Art. 32. <i>Forma di gestione amministrativa</i>	27-28
Art. 33. <i>Organizzazione</i>	28
Art. 34. <i>Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco</i>	28
Art. 35. <i>Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta</i>	29
Art. 36. <i>Il Segretario comunale</i>	29-30
Art. 37. <i>Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso</i>	30
Art. 38. <i>Rappresentanza in giudizio</i>	30
TITOLO VII - ATTIVITA'	
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	
Art. 39. <i>Enunciazione dei principi generali</i>	31
Art. 40. <i>Convocazioni e comunicazioni</i>	31
Art. 41. <i>Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni</i>	31
Art. 42. <i>Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni</i>	31
CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA	
Art. 43. <i>I Regolamenti</i>	32
Art. 44. <i>Le ordinanze</i>	32
Art. 45. <i>Sanzioni amministrative</i>	32
CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	
Art. 46. <i>Procedimento amministrativo</i>	32-33
Art. 47. <i>Istruttoria pubblica</i>	33
Art. 48. <i>Regolamento sul procedimento</i>	33
CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI	

Art. 49. <i>Principi</i>	33-34
TITOLO VIII – CONTABILITA’ E FINANZA	
Art. 50. <i>Linee programmatiche</i>	35
Art. 51. <i>Programmazione finanziaria - controllo</i>	35-36
Art. 52. <i>Gestione - controllo</i>	36
Art. 53. <i>La gestione del patrimonio</i>	36
Art. 54. <i>Servizio di tesoreria</i>	37
Art. 55. <i>Il revisore dei conti</i>	37
TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI	
Art. 56. <i>Norme generali</i>	38
Art. 57. <i>Tariffe</i>	38-39
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
Art. 58. <i>Revisioni dello statuto</i>	40
Art. 59. <i>Norme transitorie</i>	40
Art. 60. <i>Disposizioni finali</i>	40-41



PREMESSA STORICA

Entrando nella Valle di Primiero attraverso la stretta gola dello Schener, ad un certo punto la valle si allarga con una magnifica visione del Gruppo delle Pale di San Martino.

E' in questo luogo che sorge, sulla destra orografica del torrente Cismon, il paese di Imer.

La sua altitudine slm. è di 670 m. ed è posto in declivio ai piedi delle cime Arinaz m.1465 e Redasega m.1497, mentre a mattina guarda la catena delle Vette Feltrine con la piramide del Monte Pavione di m.2335.

La sua massima altitudine territoriale va dai 2175 m. alle falde del Pavione ai 2467 m. di cima Scanaiol, estendendosi su una superficie di 2.845 ettari.

Il nome IMER deriva dal latino "imus" il più basso o paese sul fondovalle.

Il nome cambiò nei tempi varie forme di ortografia; dalla prima conosciuta di Imero nel 1206, a Ymero 1269, a Ymeri nel 1303, a Imer nel 1474. Pare che nel passato esistesse anche una prima chiesetta dedicata a San Imerio o Imero, un Santo Svizzero morto nel 612, ma questa devozione è successiva ai primi abitanti del luogo.

L'origine di Imer può risalire al V° o al VI° secolo d.C.; lo conferma la scoperta di una tomba longobarda, i cui reperti sono stati classificati risalenti al VI° secolo d.C..

La storia ci presenta, poco dopo l'anno mille, una valle abitata e organizzata in quattro columeli: "Tonadigo, Siror con Transacqua, Mezzano, Imer con Canal Sambugo".

Nel 1367 il giurisdicente della Valle di Primiero, diede gli Statuti ai suoi sudditi, avallando antiche consuetudini e dettando altrettante norme severe contro i trasgressori.

Il primo libro inizia in onore dell'Onnipotente Dio, della gloriosa Vergine Maria, dei beati apostoli Pietro e Paolo e di tutti i Santi di Dio: Vittore, Marco evangelista, Andrea apostolo, Giorgio, Bartolomeo apostolo. Cioè dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Imer, e dei Santi protettori di tutti gli altri paesi della valle.

Il 7 febbraio 1794 Imer propose "all'Inclito I.R. Capitanato del Circolo ai confini d'Italia" una "supplica della Comunità per la benigna licenza di venire alla divisione de'beni colla Comunità di Canale".

I canalini scrivevano alla "Superiorità Locale" dimostrando che Imer e Canale

formarono da sempre una sola comunità e che nessuno può indicare una data in cui furono uniti o "formassero separato corpo e possedessero beni divisi". La divisione fra Imer e Canale non trovava opposizione alcuna, nè fra i contendenti, nè fra l'autorità tirolese preposta.

Il contendere era sul come dividere il patrimonio, in che misura doveva avvenire, se in base al numero degli abitanti o, come sempre praticato, in base alle entrate e spese: due terzi a Canale e un terzo a Imer.

Il 18 maggio 1795 "dopo maturo esame degli atti voluminosi ventilati fra gli pubblici di Imer e Canale" sentenziarono "che la divisione si faccia per quinto, accordando quattro parti a Canale ed una ad Imer".

Nasceva così il COMUNE DI IMER, con una popolazione di 700 abitanti, quasi tutti contadini e con tanti problemi per poter vivere discretamente.

Dal 1805 al 1813 vi fu un periodo difficile causa l'occupazione francese e bavarese, mentre sul finire del XIX° secolo sorse il grave problema dell'emigrazione oltre oceano.

La grande guerra 1914 - 1918 portò Imer al mutamento di nazionalità; dall'Impero Austro-Ungarico al Regno d'Italia. Nel dopo guerra sorse un regime che mirava a concentrare i poteri con un sistema dittatoriale e, quale primo atto, vennero sostituiti i Sindaci democraticamente eletti con un Podestà di nomina prefettizia.

L'ordinanza del 16 maggio 1926 diceva che questo "non significa unione di Comuni o loro Consorzio; ogni singolo comune continuerà nella sua vita autonoma".

Il 27 maggio 1926 il sindaco pro-tempore consegnava il Comune nelle mani del Podestà.

Con R.D. del 15 dicembre 1927 Imer veniva unito con Mezzano, formando il Comune di Mezzano-Imer.

Dal 1940 al 1945 una seconda guerra mondiale cambiò le sorti dei popoli e, in Italia, si concluse con la fine del sistema fascista.

Il popolo chiese il ripristino dei singoli Comuni di un tempo.

Il 19 maggio 1946 i contribuenti del Comune furono chiamati ad apporre la loro firma sulla opportunità di tornare ai due comuni autonomi.

La relativa delibera della Giunta Municipale di Mezzano-Imer dice: "ritenuto che le domande presentate rappresentano il pensiero della quasi totalità dei cittadini del Comune; La Giunta Municipale a voti unanimi delibera di esprimere parere favorevole alla ricostituzione delle due frazioni di Mezzano e Imer in Comune

autonomo come erano anteriormente alla fusione fatta con Regio Decreto".

Il 21 gennaio 1947 il Capo provvisorio dello Stato sottoscriveva il Decreto per la ricomposizione dei comuni di Mezzano e Imer.

Il 5 maggio 1947 furono riaperte le porte del Municipio e gli uffici comunali ripresero l'attività.

Nel corso dell'anno 1997 il Municipio venne trasferito da via Nazionale a Piazzale dei Piazza presso l'edificio già appartenuto alla famiglia Piazza.

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1. Territorio, gonfalone, stemma

Imèr è il primo paese all'entrata della valle di Primiero ed è parte integrante del Parco Naturale di Paneveggio Pale di San Martino. La sua superficie complessiva è di 2760 ettari e l'altitudine sul livello del mare è di 673 metri. Il territorio confina con i Comuni di Sovramonte (BL), Canal San Bovo, Siror e Mezzano. Al nucleo centrale del paese si affiancano le frazioni di Giani, Masi, Bus, Centrale di San Silvestro, Pontet e Villaggio Sass Maor.

Lo stemma e il gonfalone del Comune di Imèr sono stati adottati con delibera del Consiglio Comunale nr. 45 del 28 luglio 1986, per ovviare alla presenza di stemmi uguali per i Comuni di Mezzano e Imer, introdotti nel 1929 in seguito all'unificazione dei Comuni e rimasti invariati anche dopo la separazione del 1947. Nella scelta del nuovo stemma si è mantenuta la continuità di molti elementi rispetto al precedente, quali la ripartizione in tre fasce, i colori di queste e le decorazioni a foglia di alloro e di quercia. Le due lontre disposte sulle fasce inferiori sono state sostituite da un'unica lontra posta al centro, emblema di purezza e di integrità della comunità, nonché simbolo di Primiero fin dal XI secolo.

La blasonatura dello stemma risulta quindi fasciata d'azzurro, d'argento e di rosso, con una lontra passante al naturale nella fascia centrale. Sopra la corona civica di Comune, a destra una fronda di alloro fogliata al naturale fruttata di rosso, a sinistra una fronda di quercia ghiandifera al naturale, legate tra loro da un nastro rosso.

Il gonfalone è un drappo azzurro rabescato del rapporto 1/2, terminante a tre punte scalari frangiate in oro la più bassa a sinistra e la più corta a destra, pendente da un bilico e unito allo stesso da un cordone dorato a nappa. E' caricato dello stemma del Comune con blasonatura e ornamenti, sovrastante la scritta in oro "Comune di Imer" disposta su tre righe.

Art. 2 - Principi ispiratori e obiettivi programmatici

1. Il Comune di Imer rappresenta la Comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale.
2. Sostiene la cultura della pace, della solidarietà, dell'integrazione sociale e dell'accoglienza nel rispetto e valorizzazione delle diverse culture.
3. Promuove il rispetto dei diritti inviolabili della persona, senza discriminazione di razza, sesso, opinioni politica, fede religiosa. Promuove inoltre i diritti dei bambini,

dei giovani e degli anziani, il diritto del cittadino a partecipare alla vita sociale, politica, lavorativa in condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, impegnandosi per il superamento delle situazioni di emarginazione.

4. Concorre alla tutela del cittadino sostenendo le fasce meno abbienti nell'accesso ai servizi socio-sanitari. Collabora per un servizio efficace di assistenza sociale con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed alle fasce sociali più deboli per favorirne l'inserimento e la permanenza nel proprio ambiente. Favorisce la soluzione del bisogno abitativo. Favorisce inoltre i momenti di aggregazione sociale con particolare riguardo al mondo giovanile.

5. Valorizza il patrimonio culturale, linguistico, storico artistico, archeologico e ne garantisce la conservazione.

6. Tutela la salvaguardia dell'ambiente promuovendone la salubrità attraverso piani di difesa onde eliminare le cause d'inquinamento. Si impegna a salvaguardare un equilibrato assetto del territorio garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione attraverso piani regolatori e piani di tutela ambientale. Promuove la realizzazione di obiettivi di interesse generale nel rispetto delle risorse ambientali.

7. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento e di protezione civile ed altre iniziative volte a favorire la formazione di una moderna coscienza di salvaguardia del cittadino e del territorio. Favorisce la funzione sociale delle cooperazioni a carattere di mutualità e sostiene le attività del volontariato e delle libere associazioni.

8. Promuove il diritto allo studio ed alla formazione, la valorizzazione del lavoro, la partecipazione dell'iniziativa economica privata.

9. Indica le linee dello sviluppo economico del territorio con il coinvolgimento di lavoratori e forze economiche e mirando ad una politica di difesa e incentivazione dell'occupazione.

10. Riconosce il diritto di partecipazione dei cittadini, imposta la propria azione politica ed amministrativa al principio della trasparenza, facilita l'uso dei servizi garantendone l'accessibilità a tutti.

11. Esercita le proprie funzioni adottando il metodo della programmazione e della verifica dei risultati raggiunti in termini di benefici per la comunità locale, assicurando razionalità, efficienza ed economicità alle proprie iniziative ed ai propri servizi.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 3. Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni rappresentative del volontariato, delle cooperative sociali, delle associazioni culturali e sportive e delle altre presenti sul territorio o di interesse della comunità.

2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.

3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:

a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;

b) giovani minorenni che abbiano compiuto i sedici anni e persone con oltre sessantacinque anni d'età;

c) altre specifiche categorie di popolazione presenti sul territorio comunale, di volta in volta individuate.

4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 4. Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 5. Istanze, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi collettivi ed individuali, i cittadini

residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

a) richiesta di informazioni la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;

b) petizione la richiesta scritta presentata da almeno trenta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno trenta iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;

c) proposta la richiesta scritta presentata da almeno trenta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno trenta iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione.

4. Le petizioni sono inviate al Sindaco che iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 6. Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e

libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un quarto dei Consiglieri o di almeno trenta cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

Art. 7. Consulte, Comitati e Conferenze

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i Comitati autonomamente istituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento ed aventi tra i propri fini:

- a) la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi, attraverso azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne e a promuovere interventi per sostenere la compatibilità tra famiglia e lavoro;
- b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni; il Comune valorizza le conoscenze di vita e storiche dell'anziano nelle forme che riterrà opportune. Favorisce inoltre lo scambio di conoscenze ed esperienze tra giovani ed anziani.
- c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune anche con quelli di Comuni vicini, attraverso la collaborazione con le scuole e le altre istituzioni per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool, dell'utilizzo di stupefacenti e sostanze proibite, nonché alla promozione della cultura della legalità e alla valorizzazione di qualsiasi altro interesse o problematica giovanile. Il Comune valorizza gli interessi dei giovani e promuove la loro partecipazione alla politica comunale.

3. Il Sindaco annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a

partecipare a un conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 8. Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo, propositivo, abrogativo nonché confermativo dello statuto come disciplinato dal successivo articolo 10/bis, quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta.
2. Il referendum può essere richiesto da due terzi dei Consiglieri o da almeno quaranta elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 30% degli aventi diritto al voto.
6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica. Il risultato del referendum costituisce una formale espressione della volontà dei cittadini particolarmente impegnativa rispetto alle successive decisioni degli organi comunali. Il Consiglio comunale deve esprimersi sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro un mese dalla proclamazione della validità del referendum. L'eventuale mancato recepimento dell'esito della consultazione deve essere adeguatamente motivato e deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 9 . Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di

voto.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;

b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;

c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;

d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;

e) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 10. Norme procedurali

1. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti, non facenti parte del Consiglio comunale, di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei Garanti valuta, entro un mese, l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, secondo quanto previsto dal Regolamento di cui all'art. 4, da effettuarsi entro i centottanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum.

5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i precedenti presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

6. L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo redatto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum. La composizione della commissione viene stabilita dal regolamento comunale per la partecipazione e consultazione dei cittadini

Articolo 10/bis

Referendum confermativo statutario

1. In conformità all'art. 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 entro i trenta giorni di affissione all'albo pretorio può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purchè queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni.
2. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è pari al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni sono raccolte entro 90 giorni dalla notifica della decisione di ammissione al referendum.
3. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme contemplate dagli articoli 8, 9 e 10 del presente Statuto.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11. Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento e le modalità per poter disporre e gestire servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

3. Il Consiglio, oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:

a) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, della letteratura, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti del Comune o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;

b) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche, manutenzioni escluse, di importo superiore ad euro 200.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi;

c) in materia di apposizione, estinzione, sospensione o variazione del vincolo di uso civico;

4. Sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera oltre il 20% dell'importo di contratto qualora l'importo complessivo di progetto risultante, al netto degli oneri fiscali, superi i 200.000,00 euro e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Art. 12. Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri, alla comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale e al programma dell'amministrazione.

Art. 13. Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque non superiore ad un anno.

2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata

collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.

3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art. 14. Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.

2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

Art. 15. Composizione

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n. 4 Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi. Il Sindaco, se lo ritiene opportuno, è autorizzato a prevedere un numero di assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal presente comma 1. In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal presente comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco. "

2. Possono essere nominati Assessori, in numero non superiore a 2, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.

3. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 16. Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare fino a due Consiglieri comunali per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie definiti nell'ambito di deleghe speciali e per un periodo definito. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.

2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 17. Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.

2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

Art. 18. Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.

3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.

4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 19. Il Presidente del Consiglio (per i Comuni < 3.000 abitanti)

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 20. Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano, nella prima seduta del Consiglio, per iscritto o verbalmente, al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del capogruppo.

2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e servizi, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento.

3. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo (e con periodicità settimanale, gli elenchi delle determinazioni dirigenziali, dei decreti sindacali e delle ordinanze).

Art. 21. Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.

5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Il Consiglio valuta in riferimento alle giustificazioni addotte. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Sindaco provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per tre sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte e deliberando a scrutinio segreto con la maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 22. Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.

2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata e proporzionale (in rapporto alla composizione del Consiglio comunale) rappresentanza delle minoranze.

3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 23. Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;

c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.

3. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 24. Prerogative dell'opposizione

1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che abbia ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. In particolare il portavoce dell'opposizione può:

- a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;
- b) invitare il Sindaco a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 25. Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

2. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

3. Le nomine e le designazioni di cui all'articolo 22 commi 1 e 3 e comma 2 del presente articolo, sono, per quanto possibile, effettuate garantendo un' adeguata rappresentanza ad ambo i generi. A tale principio sono informati i criteri di indirizzo adottati dal Consiglio.

Art. 26. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Art. 27. Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) che sia presentato da un cittadino;
- b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
- d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

- a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
- b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
- c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 60 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
- d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
- e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 60 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente

comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 60 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti. Di ciò deve essere data comunicazione al ricorrente. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

5. Di ogni decisione della Giunta in merito a ricorsi in opposizione deve essere data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 28. Il Difensore civico

1. E' facoltà del Consiglio comunale, con decisione da assumere entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti, assicurare ai cittadini, attraverso la nomina di un difensore civico, la tutela non giurisdizionale di tale istituto, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 29. Incompatibilità e ineleggibilità

1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco, nonché (in caso di attivazione dell'istituto a mezzo di convenzione), le cause previste dalla normativa provinciale in materia.

2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprono o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere dello stesso Comune.

3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.

4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio comunale invita

il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di 30 giorni, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, ne dichiara la decadenza dalla carica.

Art. 30. Attivazione dell'istituto)

1. Il Consiglio comunale, qualora decida di esercitare la facoltà di cui all'art. 28, delibera, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 31. Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.

3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

4. L'Amministrazione promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e di qualificazione professionale mediante processi di formazione del personale, rendendo operativo il principio delle pari opportunità.

Art. 32. Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere formalmente attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.

4. Gli articoli 34 e 35 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti

connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 33. Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.

2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune, attribuisce funzioni, competenze e responsabilità relative.

3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente.

4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 34. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:

a) rilasciare le autorizzazioni;

b) adottare le ordinanze;

c) stipulare gli accordi ed i contratti;

d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;

e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.

3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 35. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:

a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;

b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi; delle decisioni assunte in merito andrà data comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;

c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;

d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne oltre i 5.000. euro di spesa;

e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;

f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;

g) definisce i criteri per l'individuazione del contraente, ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;

h) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;

i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.

2. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 36. Il Segretario comunale

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 32 commi 1 e 2:

a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;

b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;

c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;

d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;

e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune, salvo deleghe attribuite a funzionari;

f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 37. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 38. Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 39. Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 40. Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.

2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 41. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, esclusi gli eventuali allegati, all'albo comunale e all'albo informatizzato al momento della sua attivazione.

2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 42. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 43. I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.

2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque e pubblicandoli sul sito telematico del Comune.

Art. 44. Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 45. Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 46. Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 47. Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.

2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.

3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 48. Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento :

a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;

b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;

c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 49. Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non

rientranti nella propria diretta competenza.

2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Art. 50. Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto, entro 60 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.

2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.

3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.

4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.

5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione annuale dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.

6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche di mandato.

Art. 51. Programmazione finanziaria - controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:

a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;

b) il bilancio di previsione pluriennale;

c) il bilancio di previsione annuale.

2. La Giunta comunale relaziona annualmente al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.

3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione:

a) fornendo informazioni sull'andamento finanziario, (economico e patrimoniale) del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione;

b) evidenziando i risultati socialmente rilevanti prodotti dal Comune;

c) valutando l'impatto delle politiche sociali e dei servizi sul benessere e sull'economia insediata.

4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

Art. 52. Gestione - controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 53. La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.

2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati al valore di mercato, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente adeguatamente motivate ed approvate dal Consiglio. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 54. Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 55. Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;
3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 56. Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, economicità, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, tra quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo, in caso contrario, essere privilegiate forme di gestione intercomunale.

4. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.

5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 57. Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.

2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:

a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;

b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.

3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici .

5. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 58. Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

Art. 59. Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2. Sino a diversa determinazione adottata dagli organi competenti, per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nonché della Giunta e delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate, è corrisposto ai Consiglieri che non godono dell'indennità di carica, un gettone di presenza nella misura fissata dall'ordinamento regionale.

Art. 60. Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo telematico del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo telematico del Comune.

3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri interpretativi delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.

